

Sent - 2 / 2023

N. 1 / 2023 L. CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati:

Dott. Giovanni Garofalo	Presidente
Dott. Salvatore Regasto	Giudice
Dott.ssa Alessia Iavazzo	Giudice rel./est.

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento n. 8/2022 Registro Procedimenti Unitari avente a oggetto ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza su ricorso del debitore ROCCO RONDINELLI (C.F. RNDRCC88S05M208K) rappresentato e difeso dall'avv. Cristina De Rose (DRSCST74E41F537L), con domicilio eletto ai sensi dell'art. 82 co. 2 R.D. 34/37 presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme;

FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 268 Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ROCCO RONDINELLI nel rappresentare la propria situazione di sovraindebitamento ha domandato al Tribunale di Lamezia Terme di disporre l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei propri beni, con sottrazione della somma di euro 1.000,00 a titolo di "spese necessarie per il sostentamento".
 2. Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 C.C.I., la propria competenza atteso che il debitore ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario, ed in particolare, secondo la certificazione in atti, è residente in Filadelfia (VV) alla Contrada Molinello n.15.
 3. Sul piano del presupposto soggettivo, gli artt. 268, 2, comma 1, lett. c) prescrivono che la procedura di liquidazione controllata è configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- Invero, l'art. 268 C.C.I.I. prevede che: "Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni".



Il concetto di sovraindebitamento di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) individua sia l'ambito oggettivo di applicazione della procedura sia l'ambito soggettivo nella parte in cui fa riferimento al consumatore, all'imprenditore minore e alle altre figure sopra indicate.

Con riferimento al presente processo, il debitore assume la qualifica di consumatore.

4. Sul piano oggettivo risulta lo stato di insolvenza del ricorrente.

L'Organismo di composizione della crisi ha accertato che il ricorrente: - ha una debitoria complessiva di euro 95.439,87; - non è stato sottoposto a nessuna procedura di sovraindebitamento negli ultimi cinque anni; - non ha beni immobili di proprietà; - ha come beni mobili di proprietà le seguenti autovetture: Citroen C3 targata FB247YP del 2016 e Toyota RAV4 targata DG085PY del 2007, di cui ha chiesto la sottrazione alla procedura per utilizzo quotidiano; - è titolare di un libretto di deposito a risparmio nr. 46720460 (cointestato con la compagna, [REDACTED]) con saldo di € 50,05; di Carta postepay evolution n. 5333171063095497 con saldo di € 1,80 al 10/8/2022; di Carta postepay classica n. 4023600981580758 con saldo di € 0,29 al 1/8/2022; - è assunto a tempo indeterminato dal Ministero della Difesa con stipendio mensile di circa 1.600,00 euro; - la situazione reddituale familiare, per come risulta dalle CU in atti è di circa 30.000,00 euro annui; - il nucleo familiare del debitore è costituito dal predetto, dalla [REDACTED] compagna convivente (assunta con contratto a tempo determinato in virtù del quale percepisce circa 1.200,00 euro mensili) e dalla figlia minore convivente.

Tanto premesso, il Tribunale, considerato che con provvedimento del 31.12.2022 è stata chiesta l'integrazione della documentazione posta a corredo del ricorso, non risultando dagli atti la prova delle spese mensili per il sostentamento familiare, in virtù delle quali il debitore ha domandato di escludere dal vincolo della liquidazione controllata la somma di euro 1.000,00 per "spese di prima necessità";

rilevato che, anche a seguito della concessione del termine per integrare, il debitore non ha depositato alcuna documentazione utile e considerato che, la compagna convivente [REDACTED], risulta comunque percepire un reddito proprio di circa 1.200,00 euro mensili;

ritenuto, in ogni caso, di dovere disporre ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCI la sottrazione dalla procedura di liquidazione controllata del patrimonio della somma di euro 700,00 da destinare al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. e) il Tribunale può autorizzare, in presenza di specifiche ragioni il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

evidenziato che nel caso di specie la richiesta avanzata dal debitore di sottrazione delle due autovetture di proprietà dalla liquidazione controllata appare meritevole di accoglimento, in quanto



l'utilizzo di dette autovetture appare necessario per consentire al debitore ed alla sua compagna di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro e per svolgere le quotidiane attività familiari;
letti gli artt. 268 e ss. C.C.I.I.

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di ROCCO RONDINELLI, C.F.:
RNRDCC88S05M208K.

NOMINA

Giudice delegato la dr.ssa ALESSIA IAVAZZO;
Liquidatore l'avv.to LUCIA MARIA MASSIMO, già nominata OCC dal debitore-ricorrente;

ORDINA

a ROCCO RONDINELLI di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

DISPONE

ai sensi del co. 4 art. 268 CCI la sottrazione dalla procedura di liquidazione controllata della somma di euro 700,00 mensili, da destinarsi al mantenimento del debitore e della sua famiglia;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 C.C.I.I.;

AUTORIZZA

l'utilizzo da parte del debitore e del suo nucleo familiare delle seguenti autovetture: Citroen C3 targata FB247YP del 2016 e Toyota RAV4 targata DG085PY del 2007;

ORDINA

- la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- la trascrizione della sentenza sui beni immobili e mobili registrati del debitore a cura del Liquidatore, ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI;

DISPONE

la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Lamezia Terme o del Ministero della giustizia a cura del Liquidatore.

Lamezia Terme, 23/01/2023.

Il Giudice estensore
Dott. Alessia Iavazzo

Il Presidente
Dott. Giovanni Garofalo

